

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì diciannove del mese di ottobre alle ore 17,45, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea. Risultano, inoltre, presenti gli Assessori Catarci, Funari, Gotor e Lucarelli.

Intervengono, altresì, in modalità telematica gli Assessori Patanè, Veloccia e Zevi.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(O M I S S I S)

Entrano nell'Aula il Vice Sindaco e l'Assessora Pratelli. Il Vice Sindaco assume la presidenza dell'Assemblea.
(O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessora Segnalini
(O M I S S I S)

L'Assessore Veloccia abbandona la seduta in modalità telematica.
(O M I S S I S)

Deliberazione n.360

Approvazione dello schema di convenzione tra Municipi ed Organismi Erogatori del Servizio OEPAC in favore degli alunni/e con disabilità nelle Scuole dell'Infanzia Capitoline Statali e paritarie, scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie ricadenti sul territorio di Roma Capitale

Premesso che,

la Costituzione Italiana nel quadro dei principi fondamentali e in particolare del riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, della pari dignità sociale di tutti i cittadini e le cittadine, nonché dell'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, afferma, all'art. 34, che "la scuola è aperta a tutti", escludendo così ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, all'art. 26, sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1); nel realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che non siano escluse da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

la Legge n. 104/1992, all'art. 13 comma 3 prevede che "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati";

La Legge 328/2000, all'art.14, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera";

la Regione Lazio con D.G.R. 88/2017 ha definito, nel repertorio delle competenze e dei profili formativi, la figura professionale di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione" (OEPAC);

il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D. lgs. 96/2019, all'art. 3 comma 5, lettera a), prevede che siano gli Enti Territoriali ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, "gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione di personale, come previsto dall'art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104, nonché dall'art. 139, comma 1, del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis (..)";

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 20 del 22.4.2022, ha adottato il nuovo Regolamento in materia di "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità", con l'obiettivo di garantire omogeneità ed equità nell'accesso al servizio e nella sua realizzazione, secondo i principi della centralità dell'alunno/a con disabilità, della continuità educativa e della 2 uniformità delle prestazioni, su tutto il territorio cittadino e nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;

con Deliberazione n. 162 del 16/05/2022, la Giunta Capitolina, in coerenza con il nuovo Regolamento, ha approvato in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, le Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e istituzione del "Registro Unico Accreditati Scuola" RUAS – Individuazione della procedura di accreditamento degli Organismi per la realizzazione del servizio. in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, approvato con Determinazione Dirigenziale n. QM 758 del 23/06/2023 successivamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 02/03/2023;

il recente Decreto Interministeriale 153/2023 sul nuovo PEI, entrato in vigore nel mese di agosto 2023, ha integrato e modificato il Decreto Interministeriale 182/2020 e il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con nota prot. 4179 del giorno 5.10.2023 ha fornito indicazioni operative per la redazione del modello PEI, con i conseguenti aggiornamenti da implementare presso le istituzioni scolastiche a seguito del citato nuovo Decreto e relativi allegati; tale Decreto ha confermato che la parte riferita alle le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione è effettuata in condivisione con l'Ente territoriale.

Considerato che,

Il servizio, nel primo anno scolastico di attuazione 2022/ 2023, è stato reso in forma sperimentale a seguito di selezione degli Organismi in possesso dei requisiti, mediante il sistema dell'accREDITamento, quale forma di erogazione attualmente vigente;

all'esito del primo anno di sperimentazione di tale sistema, il monitoraggio quali – quantitativo effettuato ha evidenziato la necessità di consolidare un primo livello di standard procedurale attraverso l'approvazione di uno schema di Convenzione univoco da adottare a livello cittadino, che dovrà essere sottoscritto dai competenti Direttori delle Direzioni Socio Educative municipali con gli Organismi erogatori del servizio, accREDITati negli ambiti territoriali di competenza;

tale Convenzione rappresenta uno strumento di ulteriore messa a regime delle procedure messe in atto nell'erogazione del servizio stesso e consentirà un innalzamento della qualità permettendo di monitorare con maggiore efficacia ed efficienza il sistema al fine di permetterne il consolidamento ai fini del successivo rinnovo per il biennio 2024/2026.

Visti,

l'art. 34 della Costituzione Italiana

l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,

la Direttiva 2014/23/UE;

la Direttiva 2014/24/UE;

la Direttiva 2014/25/UE;

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 2009,

il D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;

il D.Lgs. n. 165/2001;

la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",

la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici",

il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore",

il D.Lgs. 13 Aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.

la Delibera della Regione Lazio n. 88/2017,

lo Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135/2000,

il parere n. 2052 del 20.8.2018 del Consiglio di Stato,

il Nuovo Regolamento approvato con DAC n. 20 del 22.4.2022;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 16.5.2022.

Atteso che,

In data 19 ottobre 2023 il Direttore Apicale del Dipartimento Scuola, lavoro e Formazione Professionale ha attestato, ai sensi dell'art. 30 c.1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impegno delle risorse che essa comporta.

Il Direttore ad interim F.to: dott.ssa Antonella Caprioli

In data 19 ottobre 2023 il Direttore della Direzione Programmazione Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i., ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Direttore F.to: dott.ssa Maria Teresa Canali

In data 19 ottobre 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Ragioniere Generale F.to. Dott. Marco Iacobucci

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013; Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 49/2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 46/2018; Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 147/2019;

considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:

1. di adottare un univoco schema di convenzione per l'anno 2023-2024 All. A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto dai competenti Direttori delle Direzioni Socio Educative municipali con gli Organismi erogatori del servizio, accreditati negli ambiti territoriali di competenza, del RUAS cittadino.
2. di dare mandato al competente Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di attivare un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti nel servizio, per monitorare gli esiti del primo trimestre di attuazione delle Convenzioni da parte dei Municipi in regime transitorio.

Lo schema quadro di convenzione che viene approvato con il presente provvedimento supera le precedenti disposizioni a carattere temporale in contrasto con lo stesso.

ROMA



Municipio...
Direzione Socio Educativa

**“SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ”**

Anno scolastico

Schema di convenzione

Tra Roma Capitale Direzione Socio Educativa municipale del Municipio... rappresentata dal Dirigente Socio Educativo e l’Organismo..... accreditato.. al RUAS (Registro Unico Accreditati Scuola) rappresentato dal Legale Rappresentante Sig..... al fine di erogare il Servizio di Assistenza Educativa e Scolastica in favore degli alunni/e con disabilità nelle Scuole dell’Infanzia Capitoline, Statali e Paritarie, e nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado Statali e Paritarie ricadenti nel territorio di Roma Capitale - anno scolastico 2022/2023.

Premesso che

Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 20 del 22 aprile 2022 è stato approvato il Regolamento, successivamente modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 23 gennaio 2023, in materia di “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”, istituito in favore di tutti i discenti con disabilità frequentanti le Scuole dell’Infanzia comunali, statali e paritarie, nonché le scuole statali, e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l’accesso al fondamentale diritto all’istruzione, allo studio e alle pari opportunità.

Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un’ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio capitolino, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all’educazione, all’istruzione, all’autonomia, all’inclusione e alla continuità educativa dei discenti con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanto previsto nell’art. 14 comma 2 della Legge Quadro n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.

con Determinazione Dirigenziale n 574 del 19/05/2022 il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale ha approvato l’Avviso Pubblico per il reperimento di organismi in possesso dei requisiti per l’inserimento RUAS dei soggetti che erogano il Servizio di Assistenza Educativa e Scolastica in favore degli alunni/e con disabilità nelle Scuole dell’Infanzia Capitoline e Statali, e scuole di primo grado ricadenti nel territorio di Roma Capitale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 758 del 23/06/2022 è stato istituito Il R.U.A.S come previsto dal medesimo Avviso Pubblico.

La Giunta Capitolina con Deliberazione n. *** del *** ha approvato lo Schema di Convenzione che deve essere adottato dai Municipi di Roma Capitale responsabili a livello decentrato del Servizio di Assistenza Educativa e

Scolastica al fine di definire e regolamentare il rapporto con gli Organismi convenzionati con l'amministrazione per l'esercizio del servizio.

l'Organismo.....ha presentato istanza, individuando l'ambito/ambiti territoriale/i n..... del Municipio..... quale opzione per l'erogazione del servizio;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto del Servizio e destinatari

la presente convenzione disciplina, mediante l'esperimento della procedura aperta per l'Accreditamento di Organismi presso il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS), il "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" di Roma Capitale così come disciplinato dal Nuovo Regolamento del Servizio approvato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 20 del 22.4.2022, successivamente modificata con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19 del 23 gennaio 2023 e dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. *** del ***.

I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia capitoline, dello Stato e paritarie, nonché le scuole statali e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale.

L'Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni e alle alunne residenti nel territorio di Roma Capitale e frequentanti strutture scolastiche nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio capitolino, a condizione di reciprocità.

Art. 2 - Soggetti coinvolti

Il Municipio.... di Roma Capitale in quanto responsabile del servizio a livello decentrato.

Le famiglie che, a seguito della libera scelta basata sulle proprie valutazioni, devono individuare l'Organismo, tra quelli proposti. Gli Organismi convenzionati con i Municipi a seguito della libera scelta operata dalle famiglie.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è per l'anno scolastico intendendo per tale l'anno composto da settimane, da settembre fino al mese di giugno dell'anno solare successivo sulla base del calendario scolastico della Regione Lazio. Le 35 settimane sono così distribuite: 14 per il periodo settembre / dicembre e 21 per il periodo gennaio / giugno secondo il calendario scolastico così come determinato dagli organi competenti garantendo il servizio anche laddove sia stato prevista l'anticipazione dell'inizio delle lezioni con regolare approvazione da parte della Regione Lazio.

Art. 4 - Scuole individuate per l'erogazione del servizio, alunni e numero ore

Il servizio viene prestato nelle sotto indicate scuole dell'Infanzia comunali, statali e paritarie, nonché le scuole statali, e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio sulla base della scelta dell'Organismo operata da parte delle famiglie successivamente alla procedura di accreditamento degli Organismi stessi al Registro Unico Accreditati Scuola

.....

.....
 a seguito della scelta delle famiglie degli alunni/e con disabilità aventi diritto al servizio l'Organismo è stato individuato per l'erogazione del servizio in favore di n.....alunni/e, per complessive n..... ore totali settimanali (per un totale mensile di ore.....) tenendo conto che l'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni/e è disposta all'esito del processo di scelta da parte delle famiglie e di definizione dell'intervento di ciascun alunno/a in coerenza con il PEI, come disciplinato dall'art. 9 comma 1 del Regolamento, delle specifiche necessità degli stessi/e alunni/e.

Le stesse ore sono meramente indicative, e soggette a variazioni, tenuto conto di quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 6 comma 2.

Art. 5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio si realizza all'interno della scuola e nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre ecc.) in orario scolastico, durante lo svolgimento delle normali attività, compresi gli esami di stato, e in collaborazione con il personale, docente e non, delle scuole stesse.

Sono inoltre previste attività al di fuori delle sedi scolastiche cui partecipa il gruppo classe per uscite didattiche, gite e campi scuola. Agli alunni/e temporaneamente impediti alla frequenza per motivi di salute il servizio è erogato presso i luoghi di degenza e riabilitazione come previsto dall'art. 3 comma 4 del Regolamento. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 3 commi 5 e 6 del Regolamento.

All'Operatore Educativo per l'Autonomia e Comunicazione sono richieste le mansioni proprie del profilo, rese sotto il coordinamento e il controllo del Coordinatore, che si declinano secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento "Compiti dell'OEPAC", sulla base del monte ore assegnato a ciascun alunno/a.

L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici. L'attività svolta attraverso il servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.

Art. 6 - Indicazioni di carattere generale sull'organizzazione del servizio

L'Organismo deve garantire flessibilità e capacità di modulare le attività previste in base alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate nei contesti scolastici tenuto conto della progettazione del servizio per il singolo alunno effettuata al fine dell'attuazione del P.E.I..

Nella presente convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Capitolina e l'Organismo sono indicate le scuole presso cui il servizio deve essere reso, gli alunni/e e il monte ore complessivo settimanale/annuale. Tali elementi, tuttavia, per le caratteristiche peculiari del servizio, sono suscettibili di modifiche in incremento e/o decremento anche nel corso dell'anno scolastico.

L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni/e è disposta ed espressamente approvata dall'Ufficio Municipale competente attraverso l'adozione del piano individuale (scheda oraria) approvato e sottoscritto dal direttore del Municipio competente all'esito del processo di scelta da parte delle famiglie e di definizione dell'intervento di ciascun alunno/a in coerenza con il PEI, come disciplinato dall'art. 9 comma 1 del Regolamento.

Il Municipio stila l'elenco nominativo degli alunni/e con disabilità aventi diritto all'assistenza scolastica per le diverse scuole, con il piano delle ore di servizio settimanali assegnate a ciascun alunno/a, e lo inoltra alla Scuola, alla famiglia e all'Organismo per l'organizzazione del servizio.

L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, la programmazione oraria degli Operatori impiegati nell'espletamento delle attività con l'indicazione del nominativo del Coordinatore, degli Operatori assegnati ai rispettivi alunni/e con l'indicazione della scuola e della classe di appartenenza, nonché dell'articolazione oraria assegnata a ciascun alunno/a, in conformità all'art. 9 comma 3 del Regolamento e comunica al Municipio competente l'avvio delle prestazioni tramite posta elettronica, per permetterne il

necessario monitoraggio e le verifiche successive. L'Organismo deve comunicare a ciascuna famiglia l'Operatore assegnato. L'Organismo deve, altresì, comunicare, al Municipio, l'elenco del contingente di Operatori che effettueranno le sostituzioni in caso di necessità.

Qualsiasi modifica delle ore erogate dall'Organismo a seguito di nuova ammissione o cessazione alla frequenza da parte di alunni/e, è autorizzata con specifico piano individuale (scheda oraria) adottato dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio, sottoscritto ed autorizzato dallo stesso e trasmesso con nota all'Organismo che lo accetta e lo restituisce entro 5 giorni dal ricevimento.

Art. 7 - Obblighi del soggetto convenzionato

L'Organismo convenzionato con il Municipio si impegna a:

- svolgere le prestazioni previste nel Regolamento, nonché nel documento tecnico presentato al Dipartimento all'atto dell'accreditamento;
- garantire i requisiti minimi essenziali del servizio;
- definire, entro due mesi dall'avvio dell'anno scolastico, un documento orientato alla migliore organizzazione ed efficacia del servizio con ciascuno degli Istituti comprensivi statali o ambito scuole infanzia capoline in cui il servizio viene erogato;
- mantenere tutti i requisiti di idoneità per l'erogazione del servizio dichiarati in sede di Domanda di Accredimento al RUAS ed ogni altra dichiarazione resa ai fini dell'accreditamento;
- dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del servizio da erogare, secondo quanto previsto nell'Avviso Pubblico e declinate dettagliatamente negli artt. 12 e 14 del Regolamento, nonché garantire il corretto inquadramento del personale nel rispetto dei vigenti CCNL;
- presentare, su richiesta dell'Amministrazione Capitolina, in qualsiasi momento del periodo di vigenza della convenzione, copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico e giuridico degli operatori impegnati;
- osservare le disposizioni di legge vigenti preordinate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e comunicare al momento della stipula della convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- osservare le norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili (L. n.68 del 12.03.1999);
- osservare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione delle attività espletate e non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui si viene a conoscenza in relazione alle attività realizzate;
- trasmettere al Municipio territorialmente competente un dettagliato rendiconto mensile informatizzato delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti, secondo il modello che verrà fornito da Roma Capitale. Il mancato invio del rendiconto di cui al presente punto costituisce motivo ostativo alla liquidazione dei corrispettivi previsti in favore dell'Organismo ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione;
- fornire al Municipio territorialmente competente ogni informazione necessaria per verificare il buon funzionamento del servizio;
- trasmettere al Municipio, in corso d'anno, qualunque modifica del piano annuale di assegnazione Operatori/alunni/e entro 3 giorni dal verificarsi della modifica;
- accettare il sistema di verifica e controllo della qualità delle prestazioni stabilito dall'Amministrazione.

Art. 8 - Responsabilità dell'Organismo e Assicurazione

L'Organismo accreditato e sottoscrittore della convenzione è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, all'Amministrazione Capitolina o a terzi, a cose, a persone (comprese i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività per fatto proprio o del personale adetto.

Il soggetto sottoscrittore, a copertura dei rischi del servizio deve essere assicurato presso una compagnia di

assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione capitolina e verso gli operatori, per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente protocollo con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (due milioni/00) con decorrenza dalla data di convenzionamento.

La polizza deve riguardare altresì i danni delle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione capitolina. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto accreditato è obbligato a darne immediata notizia al Municipio territorialmente competente. Copia di detta polizza è stata consegnata all'Amministrazione Capitolina, Municipio territorialmente competente, in fase propedeutica alla presente Convenzione.

Roma Capitale è esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività oggetto della convenzione.

Art. 9 - Assenze dell'alunno

Nel caso di assenza dell'alunno/a si procede così come previsto dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento.

Art. 10 - Registrazione delle presenze e fogli firma

L'Operatore deve apporre la firma, all'inizio e alla fine della prestazione, sul "foglio firma" appositamente predisposto dal Dipartimento in uso e depositato presso la scuola.

Tale foglio dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico o dalla POSES/Funziario Educativo per le scuole dell'infanzia capitoline, per attestazione del servizio reso e dovrà essere trasmesso al Municipio, a cura dell'Organismo, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione delle competenze. Il Municipio verifica l'effettiva trasmissione dei fogli firma e, in mancanza, non procede alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Organismo ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione.

Art. 11 - Coordinatore del servizio

Ogni Organismo prevede la figura di un Coordinatore del servizio che deve essere in possesso dei requisiti specificati all'art. 14 comma 2 del Regolamento.

Il Coordinatore monitora ed organizza, unitamente alla scuola, alla famiglia e al Municipio, le attività erogate con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PEI di ciascun alunno/a.

Il Coordinatore dell'Organismo..... ha un contratto (full time o part time) di n. ore settimanali, il costo rientra all'interno dei costi amministrativi riconosciuti all'organismo.

Sono compiti del Coordinatore:

- predisporre una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni alunno/a;
- gestire le richieste di attivazione del servizio da parte del Municipio per nuovi alunni/e;
- organizzare gli interventi degli operatori, ottimizzando la presenza degli stessi nelle diverse Istituzioni Scolastiche in funzione dei bisogni degli utenti e dei programmi di intervento individuale;
- coordinare e gestire le sostituzioni degli operatori nei tempi richiesti;
- assicurare il raccordo con le istituzioni scolastiche;
- svolgere le attività di monitoraggio e verifica del piano municipale degli interventi.



Art. 12 - Sostituzione del Personale addetto al servizio

L'Organismo, in caso di assenza dell'Operatore, deve prontamente garantire le sostituzioni

Attesa l'importanza della continuità relazionale per l'inclusione degli alunni/e con disabilità nelle scuole, all'atto della sottoscrizione della convenzione, dall'Organismo è stato fornito un elenco di personale in sostituzione di analoga capacità professionale e in possesso dei requisiti necessari; il sostituto deve essere individuato nell'elenco del contingente di Operatori a disposizione per le sostituzioni del medesimo ambito territoriale tenendo conto degli elementi progettuali e organizzativi proposti. Tale Elenco è allegato alla presente convenzione e costituisce parte integrante e sostanziale della medesima.

Ciascuna assenza con relativa necessità di sostituzione deve essere comunicata in forma scritta al Dirigente scolastico o alla POSES/Funzionario Educativo, nonché al Municipio, con la comunicazione del nominativo del sostituto, entro 1 giorno dal verificarsi dell'assenza. Tale sostituzione deve, altresì, essere comunicata alla famiglia dell'alunno/a.

Art. 13 - Referente municipale, controlli e verifiche

Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPAC è attribuito al Municipio che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.

Ciascun Municipio nomina quale suo referente il Responsabile Unico del Procedimento. Il dott./la Dott.ssaa cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio, coadiuvato dal DEC Dott./Dott.ssa.....

Il predetto personale avrà l'obbligo di controllare l'adempimento dei doveri convenzionali, avendo la facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche nei modi ritenuti più idonei, nell'ambito degli impegni presi con l'Organismo all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Art. 14 - Penali

L'Amministrazione irroga sanzioni in caso di disservizio fino alla cancellazione dal RUAS per reiterati e gravi inadempimenti.

- a. interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- b. sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
- c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi della convenzione sottoscritta con il Municipio, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte del Municipio;
- d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato o non idoneo a garantire il servizio richiesto,
- f. cessione a terzi della convenzione;
- g. perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il mantenimento dell'iscrizione al RUAS,
- h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente e, una volta



definite le modalità di valutazione di qualità del servizio, esito negativo delle valutazioni;

- i. inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel caso di cooperative, anche dei soci lavoratori.

Inoltre, in caso di inadempienze, non conformità o irregolarità anche parziali rispetto a quanto previsto nella convenzione, il Direttore Socio Educativo del Municipio applica le sotto indicate sanzioni pecuniarie, inviando all'Organismo gestore del servizio comunicazione scritta con esposizione motivata delle contestazioni ai sensi della L. 241/90:

- una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio fino ad un massimo di 5 giorni;
- una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per violazione agli obblighi del soggetto convenzionato di cui all'art. 7;
- una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per situazioni di criticità, a seguito di reclamo dell'utente, che risultino evidenti dopo accorta di valutazione municipale;
- una penale del 5% del valore complessivo della convenzione, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
- una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto stabilito dalla convenzione per la mancata o ritardata osservanza delle direttive impartite dal Municipio, fino ad un massimo di 5 giorni, riguardanti la non conformità del servizio;
- una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto di quanto stabilito nella convenzione per violazione alle norme di sicurezza e prevenzione, con l'obbligo di ripristinare immediatamente la regolarità.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.

Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui alla convenzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto dal Municipio; l'Organismo deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 8 (otto) giorni successivi e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Organismo all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni all'Organismo.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

In caso di inosservanze gravi da parte dell'Organismo Gestore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nella convenzione, il Municipio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della diffida.



La convenzione può essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Inoltre nei casi specificati all'art. 7 comma 3 delle Linee Guida, che comportano la risoluzione della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre è causa di risoluzione della convenzione la reiterata comminazione da parte del Municipio delle penali di cui all'art. 14 per 2 volte nell'arco dell'anno scolastico a cui fa seguito un'ulteriore contestazione con inadempimento accertato.

La revoca della convenzione produce la cancellazione dal RUAS.

In caso di esclusione dal RUAS, per violazioni, l'Organismo escluso non può presentare nuova istanza di iscrizione al Registro per i successivi 18 mesi dalla data di ratifica dell'esclusione stessa e comunque sino a quando non dimostri di aver conseguito i requisiti richiesti.

Il soggetto convenzionato può dichiarare formale rinuncia all'erogazione del servizio, purché con preavviso di almeno 70 (settanta) giorni antecedenti alla data di inizio dell'anno scolastico.

Art. 16 - Uscite didattiche, gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione

È previsto, da parte dell'OEPAC, l'accompagnamento dell'alunno con disabilità alle uscite didattiche, alle gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione qualora se ne valuti la necessità nell'esclusivo interesse del minore. Allorché l'operatore sia impossibilitato a partecipare, l'Organismo provvederà a individuare un Operatore in sostituzione.

L'Operatore è autorizzato a partecipare agli accompagnamenti extrascolastici di natura didattica previa necessarie autorizzazioni da parte della famiglia, nonché del Dirigente Scolastico per gli Istituti statali o del Direttore Socio Educativo per le scuole dell'infanzia capitoline.

Il Dirigente scolastico deve formalmente inoltrare richiesta di autorizzazione all'accompagnamento dell'alunno/a con disabilità al Coordinatore dell'Organismo e al Direttore Socio Educativo del Municipio con congruo anticipo con indicazione della data, della destinazione e dell'orario di partenza e rientro presunto.

L'Organismo deve, per ciascun utente interessato, comunicare al Municipio il numero di ore di assistenza necessarie rispetto a quelle programmate, che dovranno chiaramente risultare sul "foglio firma" dell'alunno/a con l'indicazione "uscita didattica o gita scolastica o campo scuola". Le predette ore sono da computarsi nel monte ore complessivo assegnato all'alunno per l'intero anno scolastico.

Art. 17 - Monitoraggio e valutazione del servizio

Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni degli operatori è attribuito al Municipio che in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede a irrogare le sanzioni previste nella convenzione e dall'ordinamento giuridico.

L'Organismo è chiamato a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l'andamento del servizio e l'adempimento degli obblighi convenzionali al Municipio, qualora ne venga fatta richiesta.

I rapporti e i contatti tra Municipio e Organismo avvengono tramite un Referente all'uopo nominato dall'Organismo stesso.

Nell'ambito del GLID (Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale) di cui all'art. 16 del Regolamento, nei primi due anni dell'introduzione della procedura sperimentale di accreditamento sono previste almeno due sessioni specifiche all'anno dedicate al monitoraggio della procedura di accreditamento, anche sulla base delle valutazioni del GLIM.



Per la valutazione del servizio l'Organismo è tenuto ad elaborare i report che verranno richiesti dall'Amministrazione sull'andamento generale del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi individuali degli alunni.

ART. 18 – Corrispettivo orario complessivo del servizio

Il corrispettivo orario del servizio è costituito:

1. dal costo orario dell'Operatore sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, comprensivo di IVA qualora l'Organismo sia soggetto a detto regime,
2. dal costo per le attività di coordinamento, programmazione e progettazione funzionali alle finalità attese, per la sostituzione del personale, a compensazione in favore del lavoratore dell'assenza imprevista del bambino/a, per le spese generali di gestione e organizzazione del servizio e per gli oneri di sicurezza aziendali, pari al 14% del costo orario sopra indicato.

Conseguentemente, prendendo a riferimento il costo orario "medio" (tempo determinato/tempo indeterminato) dei lavoratori inquadrati nella categoria D1, come riportato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relative al vigente contratto dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – in quanto maggiormente rappresentativo del settore – la tariffa lorda oraria, comprensiva del 14%, è pari a € 22,23 al netto dell'IVA.

Anche ai sensi degli articoli 7 e 10 della presente Convenzione, a i fini della liquidazione delle competenze gli Organismi devono presentare al Municipio, mensilmente, regolare fattura con indicato l'importo corrispondente alle ore lavorate nel mese, allegando i fogli firma degli Operatori appositamente predisposti dal Dipartimento Scuola, le relative buste paga, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e una tabella riepilogativa di ore erogate in ciascuna scuola, con espressa indicazione delle ore di servizio effettivamente prestate in favore del singolo alunno per attività scolastiche e/o extrascolastiche, e delle ore impiegate, in caso di assenza non prevista dell'alunno, per le finalità di cui all'articolo 9.

Art. 19 - Protezione dei dati personali e obbligo di riservatezza

Tutti i dati personali comunicati da Roma Capitale e dall'Organismo sono trattati dagli stessi sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b), lett. c) e lett. e) e all'art. 9 par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali ed alla esecuzione del rapporto tra le medesime Parti.

Tutti i dati che Roma Capitale fornirà agli Organismi relativamente ai fruitori del servizio in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso, sono individuati come "dati personali", e sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Roma Capitale conferirà all'Organismo i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

È fatto assoluto divieto all'Organismo di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Organismo adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

ROMA



In ogni caso, l'Organismo ha l'obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio se non su espressa richiesta scritta di Roma Capitale.

L'Organismo è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Organismo sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione della convenzione per interruzione del rapporto di fiducia con l'Organismo.

Il Rappresentante Legale dell'Organismo

Il Direttore della Direzione Socio – Educativa del
Municipio....

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
S. Scozzese – O. Segnalini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 ottobre 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 novembre 2023.

Lì, 24 ottobre 2023

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: Luisa Massimiani